

75 Baccalaureato e dirigenza di una scuola

D. Sono in possesso del baccalaureato in teologia e sono stata sollecitata a prendere l'onere di guidare una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica. Domando se questo è possibile.

R. La domanda è interessante per una riflessione attenta sulla equipollenza dei titoli accademici ecclesiastici, riconosciuti dallo stato, in un momento in cui si sta operando la riforma della scuola anche a livello universitario. Le attese sono molteplici e l'iter porterà a nuove prospettive, in cui lentamente si cercherà di operare. Il testo predisposto dal ministro Letizia Moratti sembra che cambierà i corsi universitari. Così sarà modificato il sistema attuale 3+2, costituito da un primo ciclo triennale («laurea») e di un secondo ciclo biennale («laurea» di specializzazione). Si tratterebbe di una nuova articolazione più che di una modifica rivoluzionaria: dopo un anno comune per tutti gli studenti ciascuno deciderà se optare per un ciclo biennale «professionale, per entrare direttamente nell'indirizzo di impiego, ovvero per un percorso metodologico, con contenuti teorici. In altre parole dal 3+2 si passerebbe al 1+2+2. Si parla di introdurre meccanismi di selezione, con una specie di numero chiuso, con una nuova definizione dei diplomi universitari, che si chiameranno laurea magistralis accanto alla laurea doctoralis, per coloro che effettueranno il dottorato di ricerca.

Il testo di riforma seguirà questo itinerario: CUN (Consiglio Universitario Nazionale), CNVSU (Consiglio Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario) e CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Il documento passerà quindi alla Corte dei Conti, oltre l'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari per la definitiva approvazione.

L'occasione offerta dal quesito, che non è stato creato «ad hominem», ma è concretamente proposto da una consorella che intende essere disponibile al servizio nello spirito della vita consacrata all'educazione, invita ad una riflessione di fondo sul riconoscimento dei titoli rilasciati

nell'ordinamento scolastico dei centri superiori di studi ecclesiastici da parte dello stato italiano e potremo aggiungere anche in sede europea.

A proposito del baccellierato o baccalaureato (il termine indica talvolta, in scuola europea, il diploma di scuola superiore) si fa riferimento a quello rilasciato dalle pontificie università, con il quale si accede alla licenza e alla laurea. È sempre utile un'annotazione storica. La riforma Gentile del 1923 è il primo riferimento di regolamentazione dei titoli di studio stranieri, tali sono anche i titoli ecclesiastici. Si tratta quindi di riconoscimento da parte dello stato dei titoli accademici ecclesiastici con tutti i diritti e doveri riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano.

In Italia la laurea è un titolo esclusivamente accademico, e ad essa segue l'abilitazione successiva per l'insegnamento o la professione.

L'opportunità di riconoscere i titoli accademici ecclesiastici dopo la cessazione delle facoltà teologiche statali «comporta un ampliamento dell'ambito concreto della libertà del cittadino in campo accademico» (G. Pilot). In merito si deve fare riferimento a due Regi Decreti, l'uno n. 2102/1923 art. 51, che disciplina il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero e l'altro il 1084/1925 artt. 7 e 116) che tratta dell'abilitazione per equipollenza all'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole secondarie di primo grado per i laureati e licenziati in teologia. L'art. 7 citato ha permesso anche l'esercizio della presidenza nelle scuole secondarie non statali.

Altro riferimento è il R.D. 2089/1938, in relazione alla decisione del Consiglio Superiore della P.I. del 28 dic. 1933.

Con il concordato del 1929 (Art. 40) furono riconosciute le lauree in sacra teologia e i diplomi conseguiti presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano. Con la revisione madamense (art. 10) si riconoscono i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate

d'accordo fra le parti, oltre i diplomi conseguiti di paleografia, diplomatica, archivistica e di biblioteconomia.

La prima attuazione della nuova normativa determina che i titoli accademici di baccalaureato e di licenza sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto ministeriale su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (cfr. Dpr 175/1994). Con la riforma universitaria in corso di attuazione, che forse sarà già approvata quando la presente nota sarà letta, necessita una serie di revisioni nella equipollenza dei titoli accademici ecclesiastici.

Una risposta sembra si possa dare con certezza: ad oggi il baccellierato o baccalaureato è considerato diploma universitario e non laurea e, quindi, chi ne è in possesso non può di per sé aspirare alla presidenza di un istituto non statale, per la quale sembra possa essere sufficiente la licenza in teologia, debitamente riconosciuta nella equipollenza a norma delle disposizioni vigenti.

La riflessione va oltre il caso prospettato come propedeutica ad auspiccate decisioni più consone alla lettera e allo spirito degli attuali rapporti tra Chiesa e Stato in Italia e anche in Europa. In argomento ricordo che fu tentata anni addietro la via europea, o meglio, dell'Unesco perché il baccalaureato avesse riconoscimento come titolo accademico universitario. Può darsi che ora sia la volta buona.

Alla consorella dunque non resta che prendere atto della situazione attuale, che non pare consenta l'incarico di presidenza se non c'è almeno il titolo di licenza in teologia, dichiarato equipollente alla laurea e quindi continuare il servizio in attesa di eventuali nuove disposizioni.